



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” e, in particolare, l’articolo 17 relativo al versamento unitario e alla compensazione;

VISTO l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 53;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, ai sensi del quale “*Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi*”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, recante “*Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori*”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*” e, in particolare, l’articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “*regolamento GBER*”), e, in particolare, l’allegato I, recante “*Definizioni di PMI*”;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante “*Codice degli incentivi, emanato in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*”;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234”*;

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”*, che all’articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da 4 parte dell’amministrazione concedente, all’onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all’erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica *“Incentivi.gov.it”* e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l’accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* e, in particolare, l’articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, in materia di contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, recante *“Disciplina applicativa dell’incentivo “ecobonus” per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o ibridi”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 82 del 6 aprile 2019;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”* e, in particolare, l’articolo 1, commi da 652 a 659 e 691, in materia di contributi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”* convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l’articolo 22, il quale ha istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, nonché per la concessione di incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;

VISTO, altresì, il comma 2 dell’articolo 22 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, il quale prevede che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy (già Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica*





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

(già Ministro della transizione ecologica), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, recante “*Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 113 del 16 maggio 2022;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, il quale prevede che “*con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle Finanze, delle infrastrutture delle mobilità sostenibili, della transizione ecologica, anche in ragione dell’andamento del mercato e dell’evoluzione tecnologica, possono essere rimodulati, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, le destinazioni di cui al comma 2 e gli incentivi di cui all’articolo 2”;*

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e, in particolare, l’articolo 40-*bis* che, per l’anno 2022, ha ridotto le risorse destinate alla concessione di incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO₂), ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, di 20 milioni di euro al fine di incrementare del medesimo ammontare la dotazione della misura di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (veicoli elettrici L1e L7e);

VISTO l’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa;

VISTO l’art. 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo al Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2022, recante “*Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell’ambito di accordi per l’innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 recante “*Attuazione del Fondo «Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive» - Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 232 del 4 ottobre 2022;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina per l'attuazione, attraverso la sottoscrizione di *“Contratti di sviluppo”*, delle misure di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;

VISTO il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022, recante *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 232 del 4 ottobre 2022;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e, in particolare l'articolo 12, comma 3, il quale prevede che la misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, è estesa alle annualità 2023 e 2024 e, conseguentemente, le risorse assegnate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 per gli anni 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-bis) del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che iscrive di diritto l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'ANAC;

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze ottobre 2023, che ha modificato l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 20 marzo 2019 estendendo il termine per la conferma delle prenotazioni dei contributi da 180 giorni a 270 giorni, decorrenti dalla data di inserimento della prenotazione sulla piattaforma informatica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 recante *“Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 121 del 25 maggio 2024, che rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse e gli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti nei limiti delle risorse individuate dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2024, recante *“Rimodulazione delle risorse e destinazioni delle risorse e degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, e destinazione delle risorse al riconoscimento degli incentivi per favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 54 del 6 marzo 2025 che, nei limiti delle





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

risorse individuate dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, rimodula le risorse e le destinazioni delle risorse degli incentivi per gli acquisti di veicoli a basse emissioni inquinanti, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, e destina una parte delle risorse al riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti per l'insediamento, la riconversione e la riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive;

VISTO il decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy che individua le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l'anno 2024, del contributo per l'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per l'autotrazione su veicoli di categoria M1 omologati, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", che alla tabella n. 3, "*Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*", stabilisce gli stanziamenti annuali del Fondo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 31 dicembre 2025, supplemento ordinario n. 43;

VISTO il decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy 15 gennaio 2026, con il quale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e ss.mm.ii., si è provveduto all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2026 ai responsabili della gestione e, in particolare, all'assegnazione, in termini di residui, competenza e cassa, delle disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, nonché delle eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio 2026, al titolare del centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e ai titolari dei Dipartimenti, così come individuati dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174 ;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese 23 gennaio 2026 con il quale sono assegnate al titolare della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, in termini di residui, competenza e cassa, le risorse finanziarie e le disponibilità dei capitoli di cui al decreto del Ministro delle Imprese e del Made





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

in Italy 15 gennaio 2026, nonché le eventuali ulteriori risorse iscritte nel corso dell'esercizio finanziario 2026;

CONSIDERATA la richiesta di conservazione fondi dell'annualità 2025, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3, della legge n. 196/2009, Registro Ufficiale n. 3492 del 20 gennaio 2026 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativamente al capitolo di spesa n. 7356 *“Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATA la necessità di promuovere una mobilità più sostenibile attraverso strumenti di incentivazione;

SU PROPOSTA del Ministro delle imprese e del made in Italy;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

DECRETA

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto modula e destina le risorse del Fondo di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e sue successive modificazioni (di seguito *“Fondo”*) per gli anni dal 2026 al 2030, nonché le risorse del Fondo residue non utilizzate relative all'anno 2025, alle seguenti finalità:

- a) riconoscimento degli incentivi per il sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, tramite gli strumenti degli Accordi per l'innovazione e dei Mini Contratti di sviluppo;
- b) riconoscimento dei contributi all'acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni;
- c) riconoscimento dei contributi all'acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni;
- d) riconoscimento dei contributi per l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1;
- e) riconoscimento degli incentivi per gli acquisti di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici;
- f) introduzione, a titolo sperimentale, di un programma di noleggio di autoveicoli a lungo termine a carattere sociale.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

(Incentivi per gli investimenti delle imprese della filiera automotive)

1. Una quota del *Fondo*, pari a euro 133.675.237 delle risorse dell'anno 2026, a euro 244,6 milioni delle risorse dell'anno 2027, a euro 84 milioni delle risorse dell'anno 2028, a euro 74 milioni delle risorse dell'anno 2029, a euro 94,74 milioni delle risorse dell'anno 2030, è destinata alla concessione delle agevolazioni previste dagli Accordi per l'innovazione attivati nell'ambito del Fondo di cui all'art. 23, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2022.
2. Una quota del *Fondo*, pari a euro 100 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 70 milioni delle risorse dell'anno 2027, a euro 30 milioni delle risorse dell'anno 2028, a euro 40 milioni delle risorse dell'anno 2029, a euro 60 milioni delle risorse dell'anno 2030, è destinata al sostegno di programmi di investimento delle imprese della filiera automotive di dimensione inferiore a 20 milioni di euro, nell'ambito di un regime di aiuti definito, nel rispetto della pertinente disciplina europea, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. Al fine di promuovere la transizione ecologica e incentivare le attività di ricerca e sviluppo e innovazione nel settore automotive mirate allo sviluppo di tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, i progetti ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono prevedere la realizzazione di attività finalizzate:
 - a) allo sviluppo, ingegnerizzazione, testing e produzione di nuovi veicoli e altre soluzioni di mobilità, nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto delle normative comunitarie;
 - b) allo sviluppo di parti, componenti, sistemi e tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura;
 - c) oppure, alla diversificazione e riconversione industriale verso tecnologie strategiche ad alta intensità di ricerca e sviluppo, in particolare nei settori a potenziale dual-use, purché caratterizzate da una concreta interoperabilità tecnologica o funzionale con il settore della mobilità sostenibile.
4. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy possono essere individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo.

Art. 3

(Contributo all'acquisto di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni inquinanti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle piccole e medie imprese (nel seguito "PMI"), come definite nell'allegato 1 del *Regolamento GBER* e





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa massima ammissibile a pieno carico e all'alimentazione del veicolo, secondo la seguente tabella, fermo restando che, per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 ad alimentazioni tradizionali, il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4.

		<i>BEV e FCEV</i>	<i>Alimentazioni tradizionali</i>
0 - 1,49 t	<i>senza rottamazione</i>	2.000	-
	<i>con rottamazione</i>	4.000	2.000
1,50 - 2,39 t	<i>senza rottamazione</i>	4.500	-
	<i>con rottamazione</i>	8.000	3.000
2,40 - 3,49 t	<i>senza rottamazione</i>	10.000	-
	<i>con rottamazione</i>	14.000	4.500
3,50 - 4,24 t	<i>senza rottamazione</i>	14.000	-
	<i>con rottamazione</i>	18.000	8.000
4,25 - 7,2 t	<i>senza rottamazione</i>	16.000	-
	<i>con rottamazione</i>	20.000	10.000

2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.

3. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti anche alle società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio, di durata non inferiore a tre anni, sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

4. La società di noleggio di cui al comma 3 concede alla PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi uno sconto obbligatorio nella misura del contributo ottenuto da ripartire sui canoni mensili dovuti dalla PMI che noleggia il veicolo incentivato.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

5. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.

6. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 e al comma 3, è inserita nell'apposito sistema informatico al momento della prenotazione dei contributi una copia dell'atto di acquisto o dell'ordine finalizzato alla stipula di un contratto di locazione o di noleggio del veicolo.

7. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti dal concessionario all'acquirente mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al concessionario l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

9. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese e con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. L'Agenzia delle entrate trasmette al medesimo Ministero con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

10. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 e di cui ai commi da 1033 a 1038 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018.

11. Per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del *Fondo* pari a euro 40 milioni disponibili in conto residui 2025, a euro 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e pari a euro 20 milioni per l'anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità. Per i veicoli di cui al presente articolo ad alimentazione esclusivamente elettrica a batteria (BEV) e a idrogeno (FCEV) è riservata una quota delle risorse pari al 40 per cento per ciascuno degli anni.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 4

(Contributo all'acquisto di veicoli nuovi delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e a basse emissioni inquinanti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 ed entro il 31 marzo 2030, a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Il contributo di cui al primo periodo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente.
2. Dalle agevolazioni di cui al comma precedente sono escluse le persone giuridiche che esercitano attività di produzione, importazione, distribuzione e commercio di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autoveicoli, rimorchi.
3. La proprietà del veicolo acquistato con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo non può essere trasferita per almeno dodici mesi dalla data di acquisto, pena la revoca del medesimo contributo.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019 recante *"Disciplina applicativa dell'incentivo "ecobonus"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 82 del 6 aprile 2019.
5. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nel limite di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e di 15 milioni per l'anno 2030. Una quota pari al 50 per cento delle risorse dei medesimi anni è riservata all'acquisto di veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e.

Art. 5

(Contributo per l'installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, alle persone fisiche e giuridiche, ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano attività di commercio di autoveicoli di categoria M1, che installano impianti nuovi a GPL o metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3, è riconosciuto un contributo fisso per l'installazione di impianti di alimentazione a GPL o metano pari rispettivamente ad euro 400,00 e ad euro 800,00.
2. Il contributo è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

3. Le imprese costruttrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.
4. Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rimanda al decreto direttoriale del 3 giugno 2024 della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del Fondo pari a euro 4 milioni per l'anno 2026, 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 1 milione per l'anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.

Art. 6

(Contributo all'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 marzo 2030, per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.
2. Per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente articolo sono destinate risorse del Fondo pari a euro 10 milioni disponibili in conto residui 2025, a 5 milioni per l'anno 2026, a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e a euro 8 milioni per l'anno 2030, a valere sugli stanziamenti previsti per le medesime annualità.
3. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7

(Programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni)

1. La lettera g) al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024 recante "*Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 121 del 25 maggio 2024, è abrogata.
2. A titolo sperimentale, è istituito un programma di noleggio a lungo termine sociale di autoveicoli a basse emissioni destinato a persone fisiche con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000. Il contratto di noleggio prevede la locazione di durata non inferiore a 36 mesi di un veicolo di categoria M1 acquistato e immatricolato in Italia, nuovo di fabbrica e omologato in una classe non inferiore a Euro 6 con emissioni fino a 135 grammi per chilometro di anidride carbonica. L'utente del programma è obbligato a rottamare un veicolo di categoria M1 di





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

classe fino a Euro 4 immatricolato in Italia, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, da almeno 12 mesi. La sperimentazione del citato programma ha termine entro il 30 giugno 2030.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuate le modalità operative e gestionali del citato programma, nonché i rapporti intercorrenti e le modalità operative di declinazione della misura con il soggetto gestore.

4. Per l'acquisto di beni e servizi essenziali per l'attuazione del programma sono destinate risorse del Fondo pari a euro 50.000.000,00 disponibili in conto residui 2025. Il soggetto deputato all'acquisto di tali beni e servizi è il soggetto gestore di cui al comma seguente.

5. Per l'attuazione e gestione del citato programma il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), in quanto ente pubblico con idonee competenze in materia di servizi legati alla mobilità, nel rispetto della vigente normativa applicabile.

6. Alla scadenza del contratto di noleggio e comunque al termine del periodo di sperimentazione, il veicolo può essere da ACI:

a) in via preferenziale, ceduto al medesimo utente attraverso un contratto di compravendita con prezzo scontato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello risultante dalle quotazioni medie di mercato, previa manifestazione di interesse da parte dell'utente da sottoporre ad ACI entro 90 giorni dal termine del contratto di noleggio;

b) in subordine, ceduto al costruttore aggiudicatario della Gara per la fornitura degli autoveicoli attraverso l'attivazione della opzione di "buy back" contrattualmente predefinita, ovvero ad altro soggetto attraverso un contratto di compravendita con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato;

c) in caso dell'impossibilità della realizzazione di ciascuna delle due precedenti opzioni di vendita, ACI può alienare le autovetture anche ad un prezzo inferiore alle quotazioni medie di mercato mediante avviso pubblico.

7. Gli introiti della vendita del veicolo di cui al comma precedente sono utilizzati da ACI per l'acquisto di nuove auto da impiegare ai fini del programma e/o per la copertura degli oneri di gestione operativa del programma rendicontati ed approvati dal Ministero. ACI al fine di contenere fin da subito l'importo del canone pagato dai beneficiari del Programma, considererà tali introiti come attualizzati dal primo giorno del Programma stesso.

Art. 8

(Attività di gestione)

1. Per la gestione dei contributi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente decreto, l'effettuazione delle attività di accompagnamento, monitoraggio e controllo della misura di incentivo, nonché la gestione dell'apposito sistema informatico, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. Al fine di efficientare il processo di gestione amministrativa e contabile dell'intervento di cui all'articolo 6 del presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore per lo svolgimento delle attività del funzionario delegato. I relativi costi, in misura non





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

superiore al 3,5 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3 comma 11, all'articolo 4 comma 5, all'articolo 5 comma 5 e all'articolo 6 comma 2 del presente decreto.

2. Per la copertura dei costi relativi agli oneri di gestione del programma di cui all'articolo 7 del presente decreto sono destinate risorse nella misura complessiva massima di euro 3.660.000,00 (IVA inclusa). La somma verrà erogata all'Automobile Club d'Italia (ACI) in quattro rate annuali secondo le seguenti modalità: fino ad un massimo di euro 400.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2027, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2028, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2029, fino a 1.260.000,00 (IVA inclusa) per l'anno 2030. Le citate somme delle rate annuali saranno erogate sulla base delle rendicontazioni presentate da ACI ed approvate dal Ministero, a valere sugli stanziamenti del Fondo delle medesime annualità.

Art. 9

(Disposizioni finali e di invarianza finanziaria)

1. Il presente decreto regola modalità operative su risorse già previste a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Le informazioni rilevanti in merito agli interventi del presente decreto sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano



MANTOVANO ALFREDO
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
10.06.2026 10:00:30
GMT+02:00

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

ADD.M.PURSE
MISE
/80230390587
28.05.2026
19:00:30
GMT+02:00



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti

2026-06-05 19:22:32 +0200

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MATTEO
SALVINI
05.06.2026
18:43:04
GMT+02:00





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



GILBERTO PICHETTO FRATIN
Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
ministro
05.06.2026 20:30:51
GMT+02:00

